

Consorzio di Miglioramento Fondiario

“SPONDA SOLIVA”

REGOLAMENTO

Regolamento per la conservazione e la manutenzione delle opere e strutture dell'impianto pluvirriguo e loro pertinenze

Articolo 1 - Scopo

- 1.1 Il presente regolamento detta le disposizioni per la conservazione, manutenzione e protezione delle opere e delle strutture dell'impianto pluvirriguo (compresa la rete di adduzione e di distribuzione, gli impianti di irrigazione, le pompe, le centraline elettriche, etc.) e delle loro pertinenze.

Articolo 2 - Responsabilità

- 2.1 La responsabilità della conservazione, della protezione e della manutenzione delle opere e delle strutture dell'impianto pluvirriguo e delle loro pertinenze spetta al Consorzio. A tal proposito il Consorzio:
- a) opera attraverso i propri dipendenti che assumono la veste di “addetti alla vigilanza”;
 - b) nomina, tra i propri dipendenti, un responsabile tecnico per la gestione e la supervisione delle attività di manutenzione dell'impianto, nel seguito “responsabile delle opere irrigue”.
- 2.2 Spetta ai proprietari dei terreni:
- c) mantenere in buono stato di conservazione le puntazze, le aste, gli irrigatori e le altre opere d'arte d'uso particolare;
 - d) lasciare agli incaricati del consorzio libero passaggio sui fondi consorziati;
 - e) avvertire tempestivamente il Consorzio in caso di guasti o rotture di condotte posate nei terreni di loro proprietà.

Articolo 3 - Divieti

- 3.1 E' vietato, senza regolare permesso rilasciato ai sensi del seguente art. 4, manomettere o far manomettere le strutture dell'impianto pluvirriguo. Tale divieto resta valido anche qualora le strutture ricadano su terreni non consorziati o consorziati che, per qualsiasi motivo, non siano irrigati.
- 3.2 Sono comunque assolutamente vietati, con riferimento all'impianto pluvirriguo:
- a) l'interruzione e lo spostamento di condotte principali;
 - b) l'allacciamento alle condotte principali o secondarie;

- c) la variazione del diametro degli ugelli degli irrigatori e l'asportazione e/o manomissione dei regolatori di portata;
- d) l'asportazione delle aste o degli irrigatori dalle medesime;
- e) l'abbruciamento di stoppie o sterpaglie aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere ed alle dipendenze delle opere stesse;
- f) il dissodamento di terreno e lo sradicamento di alberi che sostengono le ripe, ove sono poste le condotte;
- g) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui è destinato l'impianto e i suoi accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente danneggiarlo o degradarlo.

Articolo 4 - Opere e attività permesse a seguito di rilascio di autorizzazione da parte del Consorzio

- 4.1 Sono autorizzati con apposita nota di concessione formale da parte del Consorzio:
 - a) la realizzazione di qualsiasi opera attraverso o sulle condotte principali;
 - b) il prelievo di acqua, anche per mezzo di pompe dal bacino di Sommasassa, per qualsivoglia uso;
 - c) l'allacciamento alle condotte di distribuzione;
 - d) il pascolo o la permanenza dei bestiami all'interno dei luoghi recintati.
- 4.2 Sono autorizzati con semplice lettera del Consorzio e con l'obbligo della osservanza delle condizioni prescritte caso per caso:
 - a) la chiusura degli irrigatori tramite l'applicazione di saracinesche alle aste portairrigatori;
 - b) lo spostamento e/o lo sradicamento di aste portairrigatori per necessità edificatorie private; per la costruzione di opere pubbliche e per esigenze agricole di qualsiasi genere;
 - c) gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai punti a) e b) saranno a carico del richiedente che dovrà eseguire i lavori seguendo le indicazioni del Responsabile delle opere irrigue.

Articolo 5 - Contenuti della Concessione formale di autorizzazione di cui all'art. 4 comma 1

- 5.1 Nell'atto di Concessione formale alla realizzazione di opere o attività sono stabilite le condizioni, la durata e le norme alle quali la stessa è assoggettata e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e il canone annuo riscuotibile tramite i ruoli.
- 5.2 Tali concessioni, anche se non trascritte nell'atto, si intendono in tutti i casi concordate:
 - a) senza pregiudizi dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
 - c) con la facoltà del concedente di revocarle, modificarle od imporvi altre condizioni;
 - d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento di tutte le eventuali conseguenti spese;
 - f) con l'obbligo di rinnovare le opere e rimetterle al pristino stato al termine della concessione o nei casi di decadenza della medesima.
- 5.3 Colui che ha ottenuto la concessione di cui al precedente art. 4 deve provvedere, se richiesto, alla sua trascrizione nell'ufficio competente e presentarla ad ogni richiesta degli incaricati del Consorzio.

- 5.4 Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario ne deve fare domanda al consorzio prima della scadenza della concessione stessa.

Articolo 6 - Inosservanza delle prescrizioni della concessione o lettera di autorizzazione

- 6.1 L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione rende applicabile la revoca della concessione medesima; rimanendo sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni.
- 6.2 L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella lettera di autorizzazione rende applicabile la revoca della stessa; rimanendo sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni.

Articolo 7 - Obbligo del ripristino

- 7.1 Quando, per qualsiasi causa, le strutture dell'impianto al servizio diretto della proprietà fondiaria subiscono dei danni tali da pregiudicare il loro corretto funzionamento, il proprietario del terreno nel quale sono ubicate, deve provvedere alla riparazione non appena ne viene a conoscenza e, se invitato, deve provvedervi entro il termine fissato dal Consorzio; in difetto il Consorzio provvederà d'ufficio addebitandogli la relativa spesa sostenuta, maggiorata del 40% quale risarcimento per le spese generali sostenute.
- 7.2 Nell'eventualità che le strutture di cui sopra siano ubicate in una posizione tale da rendere difficilmente individuabile il consorziato o il responsabile che deve provvedere alla riparazione, vi provvederà il Consorzio distribuendo la spesa con criteri di volta in volta determinati dalla Deputazione.
- 7.3 Il materiale necessario al ripristino delle strutture danneggiate dovrà essere individuato dai responsabili del Consorzio. Non saranno ammessi, in alcun caso, irrigatori o materiale in genere con caratteristiche tecniche diverse da quelli posti in opera dal Consorzio.

Articolo 8 - Fatti ed attentati criminosi

- 8.1 I fatti ed attentati criminosi di tagli, rotture o danneggiamenti alle strutture dell'impianto, sono puniti a termine delle vigenti leggi e a sensi del presente regolamento.
- 8.2 Gli addetti alla vigilanza che riscontrano fatti di cui al precedente comma devono fare dettagliato rapporto all'Amministrazione consorziale o, se del caso, chiedere l'intervento immediato dell'autorità giudiziaria.

Articolo 9 - Segnalazione delle contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento

- 9.1 Chiunque accerti trasgressioni al presente Regolamento è obbligato a segnalarle alla Amministrazione del Consorzio entro 24 ore dall'accertamento, accompagnando la segnalazione, per quanto possibile, da una valutazione della spesa occorrente per la remissione del danno o dal valore delle cose asportate o distrutte.

- 9.2 Le segnalazioni di accertamento delle contravvenzioni al presente regolamento devono essere scritte su carta libera e debbono contenere:
- a) indicazione del giorno, ora e luogo ove sono redatti;
 - b) nome, cognome e qualifica di chi li redige;
 - c) indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso e, possibilmente, del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché prove o indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
 - d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale del contravventore, quando queste sono conosciute da chi compila la segnalazione, nonché la dichiarazione che il contravventore ha fatto, se presente all'atto della contestazione della contravvenzione medesima;
 - e) la segnalazione dovrà essere firmata da chi ha accertato la contravvenzione.

Articolo 10 - Risoluzione delle contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento

- 10.1 Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intima oralmente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve presentarsi a richiesta degli addetti alla gestione dell'impianto.
- 10.2 Il Presidente, se lo ritiene opportuno, sentito il contravventore, ordina il ripristino delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, precisando le opere da eseguirsi, fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese, maggiorate del 40% quale risarcimento per le spese generali sostenute. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi reputati dal Consorzio urgenti. In caso di resistenza del contravventore, è chiesto dal Presidente l'intervento della pubblica forza.

Articolo 11 - Sorveglianza dei lavori

- 11.1 La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, così come per gli allacciamenti alla rete irrigua autorizzati dal Consorzio, è esercitata dagli addetti all'esercizio dell'impianto. Egualmente si provvede per l'esecuzione di lavori di ufficio di cui al precedente art. 9.

Articolo 12 - Conservazione, manutenzione e protezione delle opere e delle strutture dell'impianto pluvirriguo ad opera del Consorzio

- 12.1 Programmazione e Pianificazione
- i) Il responsabile tecnico dovrà redigere un piano di conservazione e manutenzione che preveda le attività da svolgere, le relative scadenze e le risorse necessarie.
 - ii) Il piano dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'ente competente o dell'assemblea dei proprietari, se del caso.

12.2 Ispezioni e Monitoraggio

- i) Il responsabile tecnico dovrà effettuare regolari ispezioni per verificare lo stato di conservazione delle opere e delle strutture dell'impianto pluvirriguo.
- ii) I risultati delle ispezioni dovranno essere documentati e archiviati per futuri riferimenti.

12.3 Manutenzione Preventiva

- i) Il responsabile tecnico dovrà pianificare e svolgere interventi di manutenzione preventiva per prevenire guasti o malfunzionamenti.
- ii) La manutenzione preventiva potrà includere, la revisione e la lubrificazione delle valvole, la taratura degli impianti di irrigazione, la verifica dell'integrità strutturale, etc.

12.4 Riparazioni e Sostituzioni

- i) In caso di guasti o malfunzionamenti rilevati durante le ispezioni o segnalati dagli utenti, il responsabile tecnico dovrà provvedere tempestivamente alle riparazioni o alle sostituzioni necessarie.
- ii) Se le riparazioni o le sostituzioni richiedono l'intervento di professionisti esterni, il responsabile tecnico dovrà assicurarsi di selezionare fornitori qualificati e affidabili.

12.5 Segnalazione di Anomalie

- i) Il responsabile tecnico dovrà prendere in considerazione tutte le segnalazioni ricevute dagli utenti e intraprendere le azioni necessarie per risolvere le problematiche segnalate.

12.6 Registrazione e Archiviazione

- i) Il responsabile tecnico dovrà mantenere una documentazione dettagliata delle attività di conservazione, manutenzione e riparazione svolte sull'impianto pluvirriguo e sulle sue pertinenze.
- ii) Tale documentazione dovrà includere registri di intervento, report di ispezione, registrazioni di segnalazioni di anomalie e tutte le comunicazioni pertinenti.
- iii) Tutta la documentazione relativa alla conservazione dell'impianto dovrà essere accuratamente archiviata e conservata per un periodo di tempo adeguato.

12.7 Monitoraggio Ambientale

- i) Il responsabile tecnico dovrà prestare particolare attenzione all'impatto ambientale delle attività di conservazione.
- ii) Saranno adottate misure per minimizzare l'inquinamento delle acque, l'uso sostenibile delle risorse idriche e per preservare l'ecosistema circostante.

Articolo 13 - Revisione del Regolamento

13.1 Il presente regolamento sarà soggetto a revisione periodica al fine di adeguarlo alle nuove normative e alle esigenze dell'impianto pluvirriguo.

13.2 Le revisioni del regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio dei Delegati.

Articolo 14 - Disposizioni Finali

14.1 Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio dei Delegati.

14.2 Eventuali violazioni del presente regolamento saranno soggette alle sanzioni previste dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.